

Milano, li 10 agosto 2023

Spett.le
**Ministero dell’Ambiente e della
Sicurezza Energetica**
**Direzione generale per la crescita
sostenibile e la qualità dello sviluppo**
**Divisione V – Sistemi di Valutazione
Ambientale**
Via Cristoforo Colombo, n. 44
00147 Roma
va@pec.mite.gov.it

e p.c.
Spett.li
Ministero della Cultura
**Soprintendenza Speciale per il Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza**
Via San Michele, 22
00153 Roma
ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

**Ufficio di Gabinetto
dell’On. Ministro della Cultura**
udcm@pec.cultura.gov.it

Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
compniec@pec.mite.gov.it

**Soprintendenza archeologica, belle arti e
paesaggio per le province di Brindisi e
Lecce**
**Servizio II – Scavi e tutela del
patrimonio archeologico della DG ABAP**
**Servizio III – Tutela del patrimonio
storico, artistico e architettonico della
GG ABAP**
sabap-br-le@pec.cultura.gov.it

Regione Puglia
**Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana,
Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio**
Sezione Autorizzazioni Ambientali
Servizio V.I.A. e V.I.N.C.A.
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: [ID: 7544] Progetto di un impianto fotovoltaico della potenza di 96,828 MW, e relative opere connesse necessarie al collegamento alla Rete di Trasmissione Nazionale, da realizzarsi nel territorio del comune di Nardò (LE).

Osservazioni al parere del Ministero della Cultura – Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza MIC/MIC_SS-PNRR/20/07/2023/0015292-P/[34.43.01/8.25.3/2021] m_ante.MASE.REG. UFF. INGR. 0119211.20-07-2023 (di seguito, per brevità, il “Parere”).

Spettabile Ministero,

la scrivente Nardò Solar Energy S.r.l., con sede legale in Milano (MI), Corso Monforte, 2, codice fiscale e partita IVA 10812780962, in persona dei legali rappresentanti *p.t.*, Danilo Lerda e Avi Hakhamov (di seguito, la “**Società**”), titolare del progetto emarginato in oggetto (di seguito, il “**Progetto**”), ritiene opportuno portare alla Vostra attenzione talune precisazioni con riferimento al Parere con il quale – discostandosi dalle attuali disposizioni normative in materia, per come peraltro chiarite nella loro modalità applicativa dalla più recente giurisprudenza – il Ministero della Cultura – la Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito, la “**Soprintendenza**”), si è espressa negativamente rispetto alla realizzazione del Progetto - in sintesi - “*in considerazione dell’impatto negativo sulla percezione dei luoghi e dei valori culturali e paesaggistici ad essa associati, nonché per l’impatto sul contesto archeologico e sui beni storico culturali, valutate le criticità individuate [...] visto in particolare il PPTR della Regione Puglia, viste le Linee Guida 4.4.1. (parte seconda) – Componenti di paesaggio e impianti di energie rinnovabili – Linee Guida sulla progettazione e localizzazione degli impianti [...]*”.

Preliminarmente si evidenzia che, come rilevato nello stesso Parere:

- i. **il Progetto non ricade:**
 - nella perimetrazione di alcun decreto di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell’art. 134 lett. a) (Beni paesaggistici) e dell’art. 136 (Immobili e aree di notevole interesse pubblico) del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (di seguito, il “**Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio**”);
 - nella perimetrazione di aree di cui all’art. 134 lett. b) ed all’art. 142 (Aree tutelate per legge) del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;
 - nella perimetrazione di ulteriori immobili ed aree di cui all’art. 134 lett. c) ed all’art. 143 (Piano Paesaggistico) del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.
- ii. **L’impianto e le opere di connessione e di mitigazione non interferiscono** direttamente con aree oggetto di provvedimenti di tutela diretta/indiretta ai sensi delle Parti Seconda e Terza del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;
- iii. **Parea interessata dal Progetto non risulta** oggetto di procedimenti di tutela diretta/indiretta *in itinere* ai sensi delle Parti Seconda e Terza del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.

Ebbene, ciò nonostante, secondo la Soprintendenza PNRR, la ricognizione dei beni culturali tutelati con vincolo diretto o indiretto, dei beni tutelati *ope legis* ai sensi degli artt. 10 e 12 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio o, comunque, di testimonianze di valore storico culturale o archeologico di proprietà pubblica o privata nelle “aree contermini”, all’interno del buffer di 5 km, riporterebbe un censimento estremamente denso di beni culturali e paesaggistici che contribuirebbero a definire il paesaggio “*espressivo di identità, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni*”.

A tale riguardo, si sottolinea che il Parere rileva un impatto negativo del Progetto sulle aree – testualmente definite nello stesso Parere – “aree contermini”, in relazione alle quali, tuttavia, come noto, il D.L. n. 13/2023, convertito il L. n. 41/2023 (cd. Decreto PNRR) **ha abrogato:**

- **non solo**, il comma 2 dell’articolo 30 del D.L. n. 77/2021 convertito il L. n. 108/2021 che prevedeva che per i “*procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, localizzati in aree contermini a quelle sottoposte a tutela paesaggistica, il Ministero della cultura si esprime nell’ambito della conferenza di servizi con parere obbligatorio non vincolante*”,
- **ma anche** “*ogni disposizione in materia di aree contermini di cui alle linee guida approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 219 del 18 settembre 2010 e ai relativi provvedimenti applicativi a contenuto generale, incompatibile con il primo periodo e con l’articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387*”.

Non senza evidenziare, altresì, che l’asserito “censimento estremamente denso” (genericamente richiamato nel Parere ma non concretamente identificato) non è effettivamente riscontrabile, atteso che l’area interessata alla

realizzazione del Progetto, non è certamente tra quelle in cui la presenza di masserie e beni paesaggistici e architettonici è di particolare rilievo. In ogni caso, come da analisi dettagliatamente condotta dalla Società ed esposta negli elaborati progettuali depositati, né l'impianto, né le opere di mitigazione potrebbero minare – come pure paventato nel Parere – l'identità culturale della zona, non essendo gli stessi visibili da casali, masserie e torri costiere in considerazione della significativa distanza dalle stesse. Inoltre, come confermato anche dalla stessa Soprintendenza nel Parere, nel raggio di 3 km dal perimetro del Progetto non si rileva la presenza di ulteriori impianti fotovoltaici di grandi dimensioni, mentre nel più ampio raggio di 5 km – pur considerato dal Parere – risultano realizzati taluni impianti FER di piccole dimensioni.

Inoltre, con riferimento alla **tutela archeologica**, nonostante nel Parere si evidenzi che *“dalla valutazione e dall'analisi degli elaborati di progetto, si rileva che sebbene le opere previste non interferiscano direttamente con contesti archeologici la cui sussistenza è chiara e comprovata”*, tuttavia viene apoditticamente segnalato, che *“non possano essere esclusi potenziali impatti negativi connessi alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico, delle opere di connessione e delle opere di rete viaria incluse le opere di mitigazione e compensazione su stratigrafie e/o strutture di interesse archeologico eventualmente ancora conservate nel sottosuolo”* concludendo che *“nonostante il progetto in esame non implichi un impatto diretto sul patrimonio archeologico già rilevato, occorre sottolineare come nel territorio strettamente interessato dalle opere in progetto, pur in assenza di vincoli archeologici, le segnalazioni e le testimonianze materiali permettano di acclarare come nel corso dei millenni il territorio fosse caratterizzato da una presenza antropica diffusa, della quale restano numerosi segni tangibili nella stratificazione del paesaggio”*. Orbene, la Soprintendenza, pur accertando che non vi siano interferenze con aree vincolate, sul solo presupposto che potrebbero esservi, in via astratta, dei rinvenimenti – allo stato del tutto imprevisi e non verificati – piuttosto che limitarsi a prescrivere la presenza di un archeologo durante le operazioni di cantiere, ovvero lo svolgimento degli stessi sotto il diretto controllo della stessa, ritiene (erroneamente) anche quello archeologico un elemento corroborante il Parere contrario al Progetto.

A fronte di quanto appena esposto (ovvero che il Progetto non ricade in alcuna area oggetto di vincoli diretti e/o indiretti), si evidenzia che – come peraltro riportato nello stesso Parere – il Progetto **ricade in area idonea**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del D.Lgs. n. 199/2021, per cui **il parere della Soprintendenza non è vincolante**. L'art. 22 del D.Lgs. n. 199/2021 testualmente dispone, infatti, che *“nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee, ivi inclusi quelli per l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, l'autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere non vincolante, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione”*.

Tale circostanza rileva a maggior ragione e non può non assumere carattere dirimente nell'attuale contesto normativo e giurisprudenziale di riferimento, nell'ambito del quale i giudici amministrativi hanno già più volte chiarito che l'interesse alla tutela del paesaggio (i) non può assumere *ex se* un valore contrastante o prevalente rispetto a quello di favorire l'attività di interesse pubblico di produzione di energia pulita e sostenibile attraverso l'installazione di impianti da fonti rinnovabili ma (ii) deve essere necessariamente perseguita in via sistemica e in un rapporto di integrazione reciproca richiedendo alle amministrazioni di agire secondo i principi di proporzionalità e ragionevolezza (*“la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è un'attività di interesse pubblico che contribuisce anch'essa non solo alla salvaguardia degli interessi ambientali, ma, sia pure indirettamente, anche a quella dei valori paesaggistici”* – cfr., Cons. Stato, sez. VI, n. 1201/2016; sez. IV, n. 2983/2021; da ultimo TAR Salerno, Sez. II, n. 1544/2023).

Alla luce di tutto quanto sopra rappresentato, la Società chiede a codesto Spett.le Ministero, di concludere positivamente il procedimento e rilasciare il provvedimento di VIA in relazione al Progetto.

Confidando in un positivo accoglimento di quanto richiesto, si porgono

Distinti saluti.